

Accesso agevolato alla pensione per i lavoratori usurati

di Vincenzo Putignano

Il Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2011 ha approvato in via definitiva, dopo la preliminare approvazione del 28 gennaio, lo schema (tanto atteso) di un decreto legislativo «in tema di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti», che riconosce l'accesso al pensionamento a requisiti – anagrafici e contributivi – agevolati in considerazione del periodo di adibizione a lavorazioni che presentino un maggior gradiente di penosità, e che dunque risultino debilitanti in misura più proporzionale rispetto alle consuete attività per la salute del lavoratore.

Si tratta di un provvedimento molto atteso, perché costituisce il precipitato di un dibattito trentennale, i cui primi tentativi di regolazione risalgono alla metà degli anni Novanta, ma che più recentemente era stato oggetto, con la legge n. 247/2007, di una delega del legislatore. La delega era pure stata esercitata dal governo Prodi, con la predisposizione di uno schema di decreto che poi – per la prematura interruzione della precedente legislatura, combinata alla opposizione di talune parti sociali su alcuni aspetti del testo predisposto – era stata lasciata cadere.

L'attuale legislatore, all'art. 1 della legge n. 183/2010, aveva (ulteriormente) delegato il Governo ad emanare un decreto che consentisse di «conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti»; i principi ed i criteri direttivi sulla base dei quali esercitare la delega sono stati individuati in quelli già previsti dall'art. 1, comma 3, della legge n. 247/2007, salvo uno, ossia il meccanismo di controllo del rispetto del *plafond* finanziario destinato a tale scopo. Si ricorda infatti che il legislatore del 2007 ha istituito un apposito fondo, con una soluzione che richiede dunque una costante verifica della capienza delle risorse rispetto alle domande presentate.

L'attuale governo ha proceduto alla elaborazione di un testo che sostanzialmente recepisce il precedente schema di decreto; su tale testo abbastanza agevolmente ha acquisito il parere favorevole della conferenza unificata stato-regioni, in data 10 febbraio, e quello delle competenti commissioni parlamentari della camera dei deputati, in data 9 marzo, e del senato, in data 15 marzo.

L'assenso delle parti sociali, a onor del vero, non è stato unanime: a fronte della soddisfazione delle associazioni dei lavoratori, un po' meno entusiastica è stata l'adesione delle organizzazioni datoriali, che hanno espresso riserve su alcuni specifici aspetti del decreto, fermo restando un (complessivo) gradimento sul testo.

In estrema sintesi, il beneficio si sostanzia (*rectius*: si sostanzierà, una volta entrato a pieno regime, ossia nel 2013) in un abbattimento di tre anni dell'età anagrafica e di tre unità della somma di età anagrafica ed anzianità contributiva, secondo il meccanismo pensato dalla riforma pensionistica Maroni, da ultimo emendato dalla legge n. 247/2007. Restano comunque fermi il requisito di un'anzianità contributiva non inferiore ai trentacinque anni ed il regime di decorrenza di pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati. Nella fase transitoria,

che decorre retroattivamente dal 1° gennaio 2008 sino al 31 dicembre 2012, il beneficio è accordato in misura ridotta, ma che progressivamente aumenta fino a quella piena prima descritta.

L'individuazione dei soggetti beneficiari – o, meglio, delle lavorazioni i dipendenti addetti alle quali sono interessati dal beneficio – è un'operazione non agevole da un punto di vista medico-legale ma anche politico, ed è stato certo uno dei punti più dibattuti del decreto. È peraltro plausibile immaginare che in futuro non molto prossimo il legislatore (o forse il giudice delle leggi) possano ampliare la platea dei destinatari, magari ricorrendo ad un sistema tabellare misto, come quello previsto per le malattie professionali dell'Inail: con alcune lavorazioni “tabellate” ed altre per le quali si potrebbe essere ammessi alla prova della penosità della lavorazione.

Di tale difficoltà dà conto anche il comunicato stampa del ministro Sacconi, che alla definitiva approvazione del decreto da parte del Consiglio dei Ministri, se ha espresso soddisfazione per «il largo consenso riscontrato nelle commissioni parlamentari di camera e senato», non ha nascosto la difficoltà del cammino di redazione del testo, visto che «il confine di questi lavori [usuranti] può essere opinabile».

Il legislatore ha individuato quattro categorie di lavorazioni faticose o pesanti: i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, come individuati dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999; i lavoratori notturni; i lavoratori addetti alla c.d. linea catena; i conducenti di veicoli di trasporto pubblico collettivo, di capienza superiore ai nove posti.

È necessario che i lavoratori siano stati adibiti alle mansioni usuranti per un periodo di servizio effettivo (esclusi dunque i periodi di contribuzione figurativa), pari ad almeno sette anni per coloro che matureranno i requisiti entro il 31 dicembre 2017; pari ad almeno la metà della vita lavorativa (dunque non meno di diciassette anni e mezzo) per i lavoratori che matureranno i requisiti a partire dal 1° gennaio 2018.

La categoria dei lavoratori notturni è quella rispetto alla quale il dibattito delle parti sociali è stato più “animato”; in effetti, la nozione di lavoratore notturno di cui al decreto si scosta da quella prevista dal decreto legislativo n. 66/2003, che amplia notevolmente la platea dei beneficiari, anche al di là del limite minimo (ottanta giorni) previsto dal decreto sull'orario di lavoro; si verificherà dunque un sensibile scostamento nella definizione di lavoratore notturno, a seconda dei fini per i quali rileva tale distinzione.

È plausibile che anche per le altre categorie potrà svilupparsi un contenzioso dinanzi al giudice delle leggi, visto – ad esempio – che sono esclusi taluni lavoratori (i lavoratori autonomi, pure contemplati dalle norme degli anni Novanta; o gli autisti adibiti al servizio di trasporto privato), senza che tale scelta possa apparire provvista di adeguata e razionale motivazione.

Da ultimo, si ricorda che l'accesso al beneficio è condizionato alla domanda dell'interessato, che dovrà dunque condurre una autovalutazione sul proprio stato di usura psico-fisica.

Si stima che siano circa 800.000 i lavoratori che svolgono lavori faticosi e pensati; di questi circa 15.000/18.000 matureranno ogni anno i requisiti pensionistici. Tali numeri si scontrano tuttavia con il limite della disponibilità delle risorse, che consente che di essi solo circa 5.000 potranno accedere ai benefici; l'accoglimento delle domande di coloro che non rientrano nei limiti di capienza del fondo stanziato, in base al principio della priorità della domanda, sarà dunque postergato.

Si è ora in attesa della pubblicazione del decreto interministeriale con il quale dovranno essere definiti alcuni aspetti non secondari, quali le modalità di monitoraggio del rispetto dei tetti di spesa e di differimento dei trattamenti, nonché i criteri di priorità nella concessione del beneficio.

In tale sede, i ministeri competenti dovranno definire anche altri aspetti sensibili, e che particolare interesse possono avere soprattutto per i datori di lavoro coinvolti, ossia i meccanismi di accertamento, le comunicazioni, le procedure degli enti previdenziali, il controllo.

Vincenzo Putignano
Avvocato del foro di Bergamo